



Audizione ANFIA

Commissioni riunite Industria e Ambiente - Senato della Repubblica
Decreto Legge n.91 del 24.6.2014 «Competitività»

Roma, 3 luglio 2014

ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 230 aziende associate, rappresenta l'intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria

Settori

Autoveicoli
Autobus
Veicoli Industriali e Speciali
Rimorchi
Carrozzeri Autovetture
Pneumatici
Componenti



Attività associative

Public Affairs

Area Tecnica e Normativa

Studi e Statistiche

Internazionalizzazione

Formazione

Vision

Creare valore per il mondo automotive

Un calo drammatico delle produzioni di tutte le tipologie di veicolo

	2007	2012	2013	Var.% 2013 / 2012	Var.% 2013 / 2007
Autovetture	910.860	396.817	388.465	-2,1	-57,4
VCL	320.889	241.186	236.040	-2,1	-26,4
Autocarri > 3500 kg	51.114	33.276	33.281	0,0	-34,9

-28%

Unità complete e telai

Fonte: Elaborazioni ANFIA su dati Costruttori Nazionali

- Si è infranta la soglia di volumi produttivi minimi per la “tenuta” di alcuni comparti merceologici e del settore della componentistica

Componentistica italiana

Fatturato (Mld €)	2007	2012	2013	Var % 2013 - 2007
	46,2	37,9	39*	-15,6%

Fonte: Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana

*stima ANFIA

Immatricolazioni in Italia

	2012	2013	Var.% 2013 / 2012	Gen/Mag 2013	Gen/Mag 2014	Var.% 2014 / 2013
Autovetture	1.403.141	1.304.640	-7,0	609.505	628.719	3,2
VCL	115.392	101.131	-12,4	42.121	48.923	16,1
<i>di cui Autocaravan</i>	4.731	3.708	-21,6	2.099	1.898	-9,6
Autocarri > 3500 kg	13.741	12.596	-8,3	5.369	5.689	6,0
Autobus	2.131	2.375	11,5	1.058	1.038	-1,9
Rimorchi e Sem. > 3500 kg	6.412	6.513	1,6	2.057	2.669	29,8

Fonte: Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti



Focus Componentistica italiana: “tiene” grazie all’export...

Componentistica italiana

Fonte: Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana

	2010	2011	2013
Fatturato (Mld €)	40,4 (+6%)	41,8 (+3,5%)	39*
N° aziende	2.500 ca.	2.500 ca.	2.400 ca.
N° addetti diretti (inclusa subfornitura)	187.000 ca.	179.000 ca.	166.000 ca.
Export (Mld €)	16,5 (+25,8%)	19,1 (+16%)	19,3 (+5,7%)

*stima ANFIA



Saldo
8,2 Mld € (+7,7%)

- Nei primi mesi del 2014 fatturato in linea con lo stesso periodo del 2013
- A rischio la permanenza delle multinazionali estere in Italia
- PMI non internazionalizzate in grossa difficoltà
- Puntare su innovazione: non facile nel Sistema Italia

Aftermarket (mercato del ricambio)

Fonte: Barometro Aftermarket ANFIA

Fatturato	2012	2013
	-7,5%	-3,46%

- **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**
- **Misure per l'Energia (incluse nel DL e da includere)**

L'articolo 18, prevedendo agevolazioni per tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, può essere certamente d'aiuto alla ripresa degli investimenti e al rafforzamento della capacità produttiva delle imprese, favorendo, inoltre, l'ammodernamento del parco macchine e beni strumentali delle aziende italiane, affiancandosi alle agevolazioni previste per le PMI dalla c.d. nuova Sabatini.

Rappresentando ANFIA diverse categorie merceologiche, tra le quali rientrano numerosi produttori di macchinari e apparecchiature strumentali rientranti nella divisione 28 della tabella ATECO, ci auspichiamo che l'art. 18 oltre essere un forte incentivo alla ripresa degli investimenti per tutti i nostri Associati, sia anche una leva alla ripresa dalla crisi delle aziende produttrici di macchinari, che negli ultimi anni hanno attraversato una crisi industriale senza eguali, con contrazioni di mercato che tra il 2007 e il 2013 vanno dal 45% per i veicoli adibiti a spazzatrici, a circa l' 80% per le gru e le piattaforme di lavoro elevabili.

Per poter raggiungere appieno la *Ratio* della norma, riterremmo importante:

- 1) **anticipare la fruizione del beneficio fiscale** (o almeno la prima tranche) all'anno in cui viene effettuato l'investimento, adesso previsto a partire dal 2016;
- 2) **estendere l'agevolazione di 6 mesi**, includendo gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015.

Sebbene si apprezzi lo sforzo di ridurre il costo dell'energia elettrica per la PMI, eliminando agevolazioni anacronistiche (es. tariffe agevolate per le Ferrovie dello Stato) o incentivando l'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, come nel caso delle isole minori non interconnesse, o semplificando le procedure amministrative a favore degli impianti di efficienza energetica e a fonti rinnovabili, il Decreto Legge 91 del 24.6.2014 presenta diverse criticità che vanno a scapito di altri strumenti già esistenti.

Infatti la modifica delle regolamentazione delle energie rinnovabili determina effetti negativi sull'attrattività del Paese per gli investitori esteri, riduce il tasso di redditività degli investimenti introducendo nuovi costi bancari; la riduzione dell'esenzione per le RIU e le SEU, coerenti con le norme vigenti in altri paesi europei, in realtà penalizza la competitività delle imprese che già scontano un prezzo dell'energia elettrica superiore alla media europea.

RIDUZIONE ESENZIONI per le RIU e le SUE

IL DL introduce alcuni nuovi elementi per le RIU e per le SEU

- una percentuale pari al 5% per il 2015 a copertura degli oneri generali di sistema
- indeterminatezza di questa percentuale per gli anni futuri (percentuale che potrà essere aumentata annualmente per i SEU che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2104)
- elimina il concetto di punto unico di connessione per la valorizzazione dei prelievi dalla rete pubblica

Tutti questi elementi non fanno altro che

- **aggravare le pesantemente le condizioni di competitività delle imprese collegate, già impegnate in un confronto internazionale dove il costo dell'energia elettrica è all'incirca il 20% superiore alle media europea.**
- **Introdurre costi aggiuntivi indiretti necessari per l'adeguamento ai nuovi criteri di calcolo del consumo dell'energia introdotti (en.elettrica consumata e non prelevata, criterio non così facilmente applicabile in alcuni configurazioni industriali)**
- **Bloccare eventuali investimenti futuri sugli impianti di cogenerazione**

Tutto ciò in contrasto con le linee guida europee dettate nel pacchetto clima-energia al 2030.

RIMODULAZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA > 200 kW

La riduzione degli incentivi alle energie rinnovabili e il contestuale allungamento del periodo temporale da 20 a 24 anni incide profondamente sugli investimenti effettuati dalle imprese, talvolta le stesse PMI alle quali si vuole ridurre il costo della «bolletta elettrica». La modifica delle regole per le aziende che hanno già effettuato gli investimenti ricade negativamente sul tasso di redditività dell'investimento: oltre alla riduzione dell'incentivo si aggiungono nuovi costi bancari per l'accesso a finanziamenti tramite CDP in copertura della riduzione dell'incentivo rimodulato.

CONSEGUENZE:

- ATTRATTIVITA' del Paese per gli INVESTITORI ESTERI su fonti rinnovabili: DIMINUISCE
- TASSO REDDITIVITA' degli investimenti: DIMINUISCE
- COSTI BANCARI: AUMENTANO
- COSTO Energia : AUMENTA

Imprese energivore e volume d'affari 2013: stato dell'arte prima della Legge Stabilità 2014

A novembre 2013 quasi 3.000 aziende manifatturiere, di cui molte associate ANFIA, si sono iscritte nello specifico registro delle aziende "energivore" istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al fine di usufruire della riduzione degli oneri generali di sistema, come introdotto dall'art.39 DL n.83/2012 e successivamente regolamentato da specifiche delibere AEEG.

Per tutte queste aziende iscritte sono stati definiti degli sconti della componente del prezzo dell'energia relativi agli oneri generali del sistema elettrico in base a diversi scaglioni e ad un determinato indice di intensità energetica (iie):

- 15% per le imprese che hanno iie tra il 2% e il 6% (cioè imprese con costi dell'energia fino al 6% del fatturato),
- 30% per le imprese con intensità energetica dal 7% al 10%,
- 45% per le imprese con intensità compresa tra il 10% e il 15%,
- 60% per chi supera questa soglia.

Come stabilito dal DM del 5 aprile 2012 emanato dal MEF, l'indice di intensità energetica è definito dal rapporto tra i costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e il volume d'affari relativi alla stessa annualità di riferimento. In particolare, l'art.5 di detto DM definisce come "valore del fatturato" il volume d'affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta del valore aggiunto, e pertanto in base all'art.7 del DPR 633/1972.

Imprese energivore e volume d'affari 2013: cosa ha introdotto la Legge Stabilità 2014 all'art.7 DPR 633/1972

Il quadro normativo fin qui descritto ha però subito un'inattesa variazione, con conseguenze fortemente negative per le imprese, a seguito della modifica dell'art. 20 del DPR 633/72, apportata dalla legge 228 del 2012, secondo la quale le istruzioni alla compilazione del quadro VE (Determinazione del Volume d'affari) della dichiarazione Iva 2014, per l'anno 2013, prevedono che concorrono alla determinazione del volume d'affari anche le operazioni escluse IVA per mancanza del presupposto territoriale.

L'ampliamento del perimetro per la determinazione del volume d'affari riduce di conseguenza il rapporto che esprime l'indice di intensità energetica.

CONSEGUENZE PER LE AZIENDE:

- vedersi ridotto il beneficio dello sconto o addirittura vederselo tolto. Questo vale per tutte quelle aziende che nel primo anno di iscrizione al registro si sono trovate di poco superiori ai parametri inferiori delle soglie di sconto (2%, 7%, 10%, 15%).
- molte aziende saranno costrette a restituire l'anticipo sui consumi 2012, in quanto non potranno iscriversi nell'elenco per l'anno 2013 per la mancanza dei requisiti sulla base dei nuovi parametri, o dovranno restituirne una parte, in quanto rientranti in uno scaglione inferiore di sconto.
- la perdita di molta liquidità. Per quantificare con un esempio, aziende che superano con i parametri 2012 l'IE del 2%, vuol dire rinunciare a importi vicini al milione di euro di sconto.

Imprese energivore e volume d'affari 2013: richiesta l'eliminazione di quanto introdotto dalla Legge Stabilità 2014 all'art.7 DPR 633/1972

Come procedere?

- Ai fini della Dichiarazione IVA continuare a considerare nel volume d'affari anche le operazioni che non hanno requisito di territorialità (ai fini di piena trasparenza contabile, così come richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dal MEF);
- Ai fini del calcolo dell'indice energetico (IIE) escludere dal calcolo del volume d'affari le operazioni per le quali manca il requisito della territorialità, al fine di evitare che le aziende "energivore" perdano il loro status proprio (come nel precedente introdotto per gli esportatori abituali).

Emendamento proposto - DETERMINAZIONE VALORE DEL FATTURATO PER IMPRESE ENERVIVORE

"Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'art. 5 D.M. 5 aprile 2013 pubblicato in G.U il 26 Aprile 2013 (attuativo dell'art 39 DL 22 giugno 2012 n° 83 convertito in lex 7 Agosto 2012 n° 134) non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 non soggette ad imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72."

Grazie per l'attenzione

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 Torino

Tel.: +39 011 55 46 505

Fax: +39 011 54 59 86

Mail: anfia@anfia.it

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

tel. +39 06 54221493

fax +39 06 54221418

Mail: anfia.roma@anfia.it

www.anfia.it